

# **REGOLAMENTO PER LA VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI E PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI**

Approvato con delibera C.C. n. 62 del 29.11.2006

## **SOMMARIO**

Art. 1 – OGGETTO	pag. 3
Art. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI	pag. 3
Art. 3 – REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA	pag. 3
Art. 4 – PUNTO DI VENDITA ESCLUSIVO AUTORIZZAZIONE	pag. 4
Art. 5 – TRASFERIMENTO E/O AMPLIAMENTO DI RIVENDITE ESCLUSIVE GIÀ AUTORIZZATE	pag. 4
Art. 6 - PUNTO DI VENDITA NON ESCLUSIVO – AUTORIZZAZIONE	pag. 5
Art. 7 - RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE ESCLUSE DALL'OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA	pag. 5
Art. 8 – AUTORIZZAZIONI STAGIONALI	pag. 5
Art. 9 - MODALITÀ DI VENDITA E DIVIETI	pag. 5
Art. 10 - CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO	pag. 6
Art. 11 – SUBINGRESSI	pag. 7
Art. 12 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE	pag. 8
Art. 13 - COMUNICAZIONI AD ALTRI SOGGETTI	pag. 8
Art. 14 - NECESSITA' DI ULTERIORI EDICOLE E DURATA DEL PIANO	pag. 8
Art. 15 – ENTRATA IN VIGORE	pag. 8
PIANO DI LOCALIZZAZIONE	pag. 9

## **ART. 1 - OGGETTO**

Il presente Regolamento disciplina il rilascio di autorizzazioni e la vendita dei quotidiani e dei periodici ai sensi del D.Lgs. 24.4.2001 n. 170, concernente il riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica a norma dell'art. 3 della L. 13.4.1999 n. 108. Per quanto non previsto e disciplinato dal suddetto D.Lgs.170/01, si applica il D.Lgs. 114/98, recante disciplina del settore del commercio. Il presente Regolamento ha come ulteriore riferimento la Deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/0549 del 10/07/2002 di indirizzi attuativi.

## **ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI**

Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola in:

**a) punti di vendita esclusivi:** gli esercizi tenuti alla vendita generale sia della stampa quotidiana che di quella periodica e in ogni caso gli esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 14, L.416/81; tali rivendite possono comunque destinare una parte non superiore al 30% della superficie di vendita autorizzata alla commercializzazione di altri generi non alimentari o di pastigliaggi, senza necessità di presentare ulteriore comunicazione di cui all'art. 7 D.Lgs. 114/98. La vendita dei prodotti editoriali deve essere effettuata in locali separati dalle eventuali altre attività commerciali o di servizio contigue, fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori già autorizzati alla data del 29 maggio 2001;

**b) punti di vendita non esclusivi:** gli esercizi, previsti dall'art. 2, comma 3 del D.Lgs. 170/2001, che, in aggiunta alle merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani o di periodici o di entrambi (quotidiani e periodici). L'attività quale punto di vendita non esclusivo può essere attivata dagli esercizi individuati dal citato articolo 2 comma 3, ossia:

- le rivendite di generi di monopolio;
- le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;
- i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
- le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
- gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;
- gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

## **ART. 3 - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA**

L'attività di vendita di giornali e riviste, in forma esclusiva o non esclusiva, può essere esercitata da tutti i soggetti, persone fisiche o società di persone o di capitali, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, D.Lgs. 114/98.

In caso di società, il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 D.Lgs. 114/98 è richiesto con riferimento a tutti i soggetti (amministratori e soci) indicate all'art. 2 D.P.R. 252/98.

Non possono esercitare l'attività di vendita di giornali e riviste, per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, o dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza di sospensione condizionale della pena:

- a) coloro che sono stati dichiarati falliti;

- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni e per la quale è stata applicata una pena superiore al minimo;
- c) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva per i delitti di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
- d) coloro che hanno riportato, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, due o più condanne, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva o a pena pecuniaria per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 C.P. o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti;
- e) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione di cui alla L. 1423/56, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure di cui alla L. 575/65, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

#### **ART. 4 - PUNTO DI VENDITA ESCLUSIVO – AUTORIZZAZIONE**

L'apertura di un punto di vendita esclusivo di giornali e riviste è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Funzionario Responsabile, nel rispetto del Piano di Localizzazione allegato.

La domanda di autorizzazione, in bollo, deve contenere i seguenti requisiti essenziali:

- a) cognome e nome, luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
- b) eventuale denominazione della Ditta che intende esercitare l'attività con i relativi dati anagrafici e fiscali;
- c) l'ubicazione dei/l locali/e e la superficie di vendita dell'esercizio;
- d) In caso di utilizzo di area pubblica, il titolo che legittima l'uso della stessa;
- e) autocertificazione dell'interessato di essere in possesso dei requisiti morali e/o professionali di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 114/98;
- f) autocertificazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'art.1 comma 1 lettera d-bis) numeri 4),5),6) e 7) della Legge 108/99;
- g) autocertificazione del rispetto al Piano di Localizzazione vigente;
- h) dichiarazione di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;
- i) il numero degli addetti;

Alla domanda dovranno essere allegati al momento della presentazione i seguenti documenti:

- a) planimetria dei locali in scala 1:100 dove si intende esercitare l'attività;
- b) in caso di società copia autentica dello statuto e/o dell'atto costitutivo debitamente registrato;
- c) dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici installati.

Qualora la domanda sia irregolare e/o incompleta, il Responsabile del Servizio ne dà comunicazione per iscritto al richiedente entro 10 giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. Eventuali integrazioni dovranno essere depositate entro 30 giorni dalla richiesta; il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.

La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Responsabile del Servizio non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego motivato, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della domanda stessa. Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso nei modi e nelle forme di legge.

#### **ART. 5 - TRASFERIMENTO E/O AMPLIAMENTO DI RIVENDITE ESCLUSIVE GIÀ AUTORIZZATE**

Il trasferimento di un punto di vendita esclusivo di giornali e riviste deve essere compatibile con le disposizioni del Piano di Localizzazione vigente ed è soggetto a comunicazione preventiva.

Il trasferimento potrà essere effettuato trascorsi trenta giorni dalla consegna della comunicazione al protocollo dell'ufficio competente, qualora il Responsabile del Servizio non abbia notificato all'interessato la sussistenza di cause ostative.

La comunicazione di trasferimento dovrà contenere gli elementi di cui al comma 2 punti h) e i) e comma 3 punti a) e c) del precedente articolo 4.

La comunicazione deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

In ogni caso, a seguito del trasferimento, il Responsabile del Servizio provvederà ad annotare sull'autorizzazione alla vendita di giornali e riviste già in possesso dell'interessato, la nuova ubicazione della rivendita.

L'ampliamento di una rivendita esclusiva è soggetto a comunicazione e dovrà contenere gli elementi di cui al comma 2 punti h) e i) ed comma 3 punti a) e c) del precedente articolo 4, e potrà essere effettuato trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'ufficio protocollo, qualora il Responsabile del Servizio non abbia notificato all'interessato la sussistenza di cause ostative.

#### **ART. 6 - PUNTO DI VENDITA NON ESCLUSIVO – AUTORIZZAZIONE**

Le disposizioni legislative e regolamentari vigenti stabiliscono che i Comuni hanno la facoltà di definire i criteri di localizzazione dei punti di vendita non esclusivi e prevederne i limiti quantitativi. Nel Piano di Localizzazione allegato non si prevedono contingenti numerici; i punti vendita non esclusivi possono essere autorizzati se ricorrono i casi previsti dall'art. 2 comma 3 del D.Lgs. 170/2001.

L'apertura di un punto di vendita non esclusivo di giornali e riviste è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio.

La domanda di autorizzazione, in bollo, deve contenere i requisiti essenziali previsti dal precedente articolo 4.

Il trasferimento dei punti di vendita non esclusivi deve essere compatibile col Piano di Localizzazione adottato ed è soggetto ad autorizzazione comunale; l'attività di vendita non esclusiva autorizzata non potrà trasferirsi separatamente dalla congiunta attività di cui all'art. 2 punto b) del presente Regolamento; la cessazione o la revoca dell'attività principale di cui all'art. 2 punto b) del presente Regolamento comporteranno la restituzione o la revoca dell'autorizzazione per il punto di vendita non esclusivo.

#### **ART. 7 - RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE ESCLUSE DALL'OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

Non è necessaria alcuna autorizzazione:

- a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni, di pubblicazioni a contenuto particolare, connesse con l'attività sociale;
- b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali o religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da esse editi;
- d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;

- e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante effettuata da editori (limitatamente alle proprie pubblicazioni), distributori e edicolanti;
- f) per la vendita in alberghi e pensioni, purché effettuata unicamente a favore della clientela ospitata;
- g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche (es. ospedali) o private (es. case di cura o di riposo, padiglioni fieristici) rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

#### **ART. 8 - AUTORIZZAZIONI STAGIONALI**

Le autorizzazioni di cui agli artt. 4 e 6 della presente normativa possono essere rilasciate anche con carattere stagionale.

Il periodo temporale dell'esercizio della rivendita stagionale dovrà essere indicato nell'autorizzazione.

#### **ART. 9 - MODALITÀ DI VENDITA E DIVIETI**

Per la determinazione e l'applicazione della sanzioni, quando non sia diversamente disposto, si applicano i principi e le procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981 n.689.

Per le violazioni di cui al presente articolo, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 689/81 e l'eventuale ricorso amministrativo è il Responsabile del Settore 5. Le violazioni alle norme regolamentari del Piano di Localizzazione vengono punite con la sanzione amministrativa, previste dalla L. 114/98, del pagamento di una somma da euro 2.589 a euro 15.493, salvo quanto stabilito di seguito:

- Sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un anno: chiusura dell'esercizio con revoca dell'autorizzazione;
- Trasferimento della sede del punto vendita senza preventiva comunicazione al comune: da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00;
- Cambiamento di gestione o titolarità senza aver effettuato la necessaria comunicazione al comune: da Euro 516,00 a Euro 3.098,00;
- Attivazione di un punto di vendita senza avere ottenuto la prescritta autorizzazione: da Euro 2.582,00 a euro 15.493,00.

In caso di particolare gravità o di recidiva (qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione) il Responsabile del servizio può disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

La vendita dei prodotti editoriali da parte delle rivendite, esclusive e non esclusive, deve avvenire nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) parità di trattamento tra le diverse testate (per gli esercizi non esclusivi che vendano solo quotidiani o riviste, limitatamente al genere venduto; questa disposizione non si applica agli esercizi specializzati che vendano esclusivamente le pubblicazioni pertinenti alla tipologia di vendita);
- b) il prezzo di vendita dei prodotti editoriali deve essere quello stabilito dagli editori;
- c) deve essere assicurato un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
- d) è fatto divieto di esporre al pubblico giornali e riviste aventi contenuto pornografico, la cui vendita è vietata ai minori.

#### **ART. 10- CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO**

L'autorizzazione per la rivendita esclusiva di giornali e riviste – in presenza della necessaria capacità di Piano - può essere rilasciata anche per chioschi situati su suolo pubblico sempre che tale possibilità non sia espressamente esclusa nello strumento urbanistico del Comune.

Il titolare di licenza di commercio che intende collocare, su suolo pubblico un'edicola dovrà ottenere preventivo atto autorizzativo giusto quanto in materia disposto dalla normativa edilizia

vigente, dal Regolamento di Polizia Urbana, dal Decreto legislativo 30 Aprile 1992 n. 285, “Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni nonché dal presente Piano di Localizzazione.

Nell’ipotesi in cui il manufatto venga ubicato all’interno della zona di centro storico o del perimetro di vincolo paesistico ambientale di cui al D.M. 23 marzo 1970 dovrà ottenere preventiva autorizzazione paesistica.

Al fine dell’ottenimento degli atti autorizzativi di cui ai commi precedenti, l’interessato dovrà presentare al settore amministrativo 5.01, formale istanza in bollo corredata della seguente documentazione:

- a) progetto in tre copie, di norma in scala 1:50, nel quale, con le caratteristiche della struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell’area interessata, nonché l’indicazione della disciplina di sosta o divieto dell’area su cui l’edicola viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, di passaggi pedonali, accessi carrai.  
Dovranno prodursi planimetrie dell’area, piante, prospetti e sezioni dell’installazione proposta, con i necessari riferimenti all’edificato circostante. Gli elaborati dovranno essere redatti da tecnico abilitato alla professione.
- b) relazione tecnica e/o depliant illustrativi
- c) documentazione fotografica a colori
- d) documentazione relativa all’accessibilità dell’area e dell’edicola stessa ai sensi della legge 13/89 DPR 236/89 e legge regionale 6/89
- e) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio rilasciato da non più di tre mesi dalla data di richiesta dell’autorizzazione

La realizzazione del chiosco è contestualmente subordinata all’ottenimento della concessione per l’occupazione del suolo pubblico da richiedersi presso il settore amministrativo 6.01 di Polizia Locale. La concessione dell’occupazione del suolo pubblico è rilasciata secondo i modi e termini previsti nel locale regolamento COSAP nonché a seguito di apposita convenzione da sottoscrivere tra il Comune e il richiedente nella quale dovrà essere disciplinato il canone annuo e la durata dell’occupazione. In caso di cessione dell’attività per atto tra vivi o per successione di cui all’art. 12 del regolamento COSAP, la concessione segue l’autorizzazione commerciale. In caso di revoca dell’autorizzazione di cui all’art. 13 del regolamento COSAP, sarà revocata anche la concessione.

L’edicola autorizzata dovrà, a cura e spese del titolare dell’esercizio, essere temporaneamente o definitivamente rimossa qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo rispettivamente con opere di manutenzione o per opere di modifica permanente.

#### CARATTERISTICHE FORMALI

Non potranno essere approvati elementi mobili e/o aggiuntivi non facenti parte integrante del corpo strutturale ancorché sporgenti da queste anche solo temporaneamente (ante incernierate, tende, superfici espositive o volumi tecnici scorrevoli ed estraibili, strutture accessorie per pubblicità, ecc.)

Il progetto del manufatto dovrà illustrare, all’interno del manufatto medesimo, i volumi tecnici e gli elementi accessori relativi agli impianti previsti, con particolare riferimento a quelli di riscaldamento e/o condizionamento, onde evitare modifiche o aggiunte, alteranti le modifiche formali dell’edicola, che non saranno ammissibili al rilascio del permesso di costruire.

Nelle zone di centro storico e all’interno del perimetro di vincolo ambientale l’edicola è da realizzarsi con rigore formale, semplicità di linea e forme geometriche e pulizia di superfici, che dovranno essere prive di sovrapposizioni decorative ed ornamentali e in ogni caso non è consentito:

- l'uso di profilati o superfici in alluminio anodizzato colore naturale;
- l'uso di lamiere ondulate, perlinature e materiali similari, laminati o materiali plastici con riproduzione a finto legno o altri materiali similari
- l'utilizzo di tubi al neon a vista;
- l'uso di chiusure esterne a tapparelle;

#### **ART. 11- SUBINGRESSI**

È soggetto a comunicazione al Comune competente per territorio il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell'attività relativa alle rivendite esclusive o non esclusive.

Il subentrante per causa di morte in una attività commerciale può svolgere l'attività del dante causa se in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Il subentrante per atto tra vivi in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento che abbia trasmesso la prescritta comunicazione di subingresso, ha facoltà di iniziare immediatamente l'esercizio dell'attività.

Non costituisce subingresso la comunicazione con la quale il titolare di un esercizio organizzato in più reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio, notifica al Comune di aver affidato uno o più reparti in gestione a terzi in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della presente Normativa.

E' in ogni caso escluso, in caso di edicole non esclusive, la cessione separata dell'attività di rivendita di giornali e riviste e dell'attività di cui all'art. 2, punto b) del presente Regolamento, come pure il proseguimento dell'attività di rivendita di giornali e riviste in caso di cessazione dell'attività primaria.

#### **ART. 12 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione di cui agli artt. 4 e 6 del presente Regolamento è revocata qualora il titolare:

- a) non inizi l'attività di vendita dei giornali e/o delle riviste entro sei mesi dalla data del rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
- c) non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2 del D.Lgs. 114/98.

In caso di svolgimento abusivo dell'attività viene ordinata la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.

#### **ART. 13 - COMUNICAZIONI AD ALTRI SOGGETTI**

Ogni modifica ai limiti quantitativi ed alle distanze tra rivendite previsti per l'insediamento delle edicole esclusive e non esclusive dal Piano di Localizzazione delle rivendite esclusive costituisce adeguamento del medesimo da adottarsi con le medesime modalità seguite per l'adozione del presente Piano, sentite le associazioni degli editori e dei distributori e le organizzazioni sindacali dei rivenditori maggiormente rappresentative a livello provinciale e regionale.

Non costituisce adeguamento del presente Piano ogni modifica introdotta al fine di adeguare il medesimo alle normative sopravvenute, nazionali e regionali, nonché agli atti di indirizzo regionali emanati successivamente alla data di adozione del presente Piano.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, degli indirizzi regionali di attuazione del D.Lgs. 170/01, devono essere comunicate alla Regione, entro il termine di 30 giorni dalla loro adozione, gli atti di subingresso, cessazione, decadenza, rilascio di autorizzazione, e ogni altro atto comportante variazioni nella consistenza della rete delle rivendite di giornali e riviste o nella loro titolarità.

#### **ART. 14 - NECESSITA' DI ULTERIORI EDICOLE E DURATA DEL PIANO**

Le disposizioni di cui al Piano di Localizzazione allegato hanno valore per la durata di due anni a far data dall'adozione dello stesso da parte del Consiglio Comunale; è tuttavia possibile procedere ad una revisione anticipata del Piano, a seguito di importanti variazioni delle condizioni sociali, economiche e demografiche del territorio comunale.

#### **ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE**

Il Piano di Localizzazione viene approvato dal Consiglio Comunale e pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi, nonché trasmesso alla Giunta Regionale della Lombardia. Il Piano entra in vigore al termine del periodo di pubblicazione.





# PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI

L'art.6, comma 2, del D. Lgs. 24 aprile 2001, n.170 prevede che i Comuni siano tenuti ad adottare piani di localizzazione dei punti esclusivi di vendita di giornali e riviste.

In base alle finalità contenute nel D.Lgs. n. 170/2001 il piano comunale di localizzazione dei punti di vendita esclusivi di giornali e riviste deve tendere ad assicurare il più razionale insediamento delle rivendite in ragione della densità della popolazione, del numero delle famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali d'ogni zona o quartiere in cui si suddivide il territorio comunale, dell'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni d'accesso, nonché dell'esistenza di altri punti di vendita, esclusivi e non esclusivi.

L'art.6, al comma 1, del D.Lgs. 24 aprile 2001 n.170, prevede che le Regioni emanino gli "indirizzi" per la predisposizione da parte dei Comuni di tali piani, stabilendo a tale proposito alcuni criteri. La Regione Lombardia, con Deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/0549 del 10/07/2002, risponde a tale adempimento prevedendo alcune modalità con cui i comuni debbono redigere i piani di localizzazione e fissando le condizioni per poter individuare le esigenze di nuovi punti vendita.

## **LOCALIZZAZIONE**

Il Comune di **TREZZO SULL'ADDA** è parte della Provincia di Milano.

Dista circa km 33 dal capoluogo di provincia, al quale è collegato tramite autostrada A4 Milano-Venezia (uscita Trezzo sull'Adda); la strada provinciale n. 2 collega il comune a Monza e quindi Milano. La città di Bergamo dista circa km 16.

L'altitudine media s.l.m. è di 187 m.

## **SUDDIVISIONE DEGLI ABITATI O QUARTIERI**

Il territorio comunale è costituito dall'abitato di Trezzo capoluogo e dalla frazione Concesa, per quanto quest'ultima costituisca saldamente un unico agglomerato con il capoluogo.

Il Comune di Trezzo sull'Adda confina a nord con il Comune di Cornate d'Adda, ad est con il fiume Adda che lo separa dalla Provincia di Bergamo (Comuni di Capriate San Gervasio e Bottanuco) ad ovest con i Comuni di Busnago e Roncello e a sud con i Comuni di Grezzago e Vaprio d'Adda.

Per motivi di omogeneità territoriale Trezzo sull'Adda risulta essere centro gravitazionale per una decina di comuni circostanti che definiscono la cosiddetta area del "Trezzese". Esso a sua volta gravita su altri centri, in particolare Vimercate e la stessa Milano.

Gli insediamenti produttivi sono situati solo marginalmente ai nuclei abitati, in zona sud l'area industriale, lungo l'asse di Viale Lombardia e sud-ovest il PIP.

## **INSEDIAMENTI PARTICOLARI**

Scuole Elementari Piazza Italia – Scuole Elementari Via Don Gnocchi - Scuole Medie in Via Nenni – Scuole Superiori ITGC Nizzola Via Nenni – Casa della Cultura Via Dante – Centro Diurno Anziani in Piazza Nazionale – Sede Associazioni in Piazza Crivelli, Via C. Biffi - impianti sportivi in Via Rocca, Via Nenni, Via P. Bassi – stazione autobus in Piazza 1° Maggio - zona industriale in Viale Lombardia e zona PIP Via Cavour - Sede dell'Azienda Sanitaria Locale in Piazza Gorizia – n° 2 complessi con destinazione commerciale con all'interno medie strutture in Via Mazzini – Sede del Parco Adda Nord in Villa Gina

### **Descrizione demografica**

<b>ANNO</b>	<b>ABITANTI</b>	<b>FAMIGLIE</b>
1996	11.198	4.396
1997	11.198	4.427
1998	11.282	4.536

1999	11.425	4.639
2000	11.523	4.721
2001	11.609	4.745
2002	11.797	4.893
2003	12.005	4.985
2004	12.117	5.061
2005	12.132	5.085

### **PROIEZIONI FUTURE**

L'ultima variante al PRG prevede nei prossimi anni – a completamento di tutti i piani di lottizzazione inseriti - un incremento della popolazione fino a 14.319 abitanti.

### **Consistenza dei punti di vendita di giornali e riviste**

Attualmente sono insediati sul territorio comunale:

Punti di vendita esclusivi n. 5 (compresi autorizzati ai sensi dell'art. 14 della legge 416/1981);

Punti di vendita non esclusivi n. 0;

Dati relativi alla vendita dei quotidiani e dei periodici negli ultimi due anni delle rivendite del territorio comunale:

anno 2004      quotidiani 300.100 ca.      riviste 265.860 ca.

anno 2005      quotidiani 269.810 ca.      riviste 244.218 ca.

Il dato è fornito da SI.NA.GI. (Sindacato Nazionale Giornalai d'Italia).

### **Considerazioni conclusive e ipotesi di piano**

L'art. 6, comma 3, della Deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/0549 del 10/07/2002, indica che i Piani comunali possono prevedere un incremento fino al 15% dei punti di vendita esclusivi se, in base ai seguenti parametri, è raggiunto un punteggio minimo pari a punti 1,50, ridotto a punti 1 in caso di comuni a prevalente economia turistica e gli ambiti artistici individuati, oltre che dalla normativa nazionale, anche dalle disposizioni regionali (Trezzo sull'Adda, ai sensi della DGR 7.5.2002 n. 7/8993 è "Città d'arte"):

rapporto abitanti/ punti vendita:

Abitanti / punti vendita\* punti

Fino a 1.000 = 0,25

da 1.001 a 2.000 = 0,50

da 2.001 a 3.000 = 0,75

oltre 3.000 = 1

rapporto famiglie/ punti vendita :

Famiglie / punti vendita\* punti

Fino a 700 = 0,25

da 701 a 800 = 0,50

da 801 a 900 = 0,75

oltre 900 = 1

\* = punti vendita esclusivi o equiparati (5 non esclusivi = 1 esclusivo; se situato all'interno di una media o grande distribuzione, 3 non esclusivi = 1 esclusivo)

Essendo il numero degli abitanti 12.132 (al 31.12.2005) il numero delle famiglie 5.085 (al 31.12.2005) ed il numero dei punti vendita esclusivi o equiparati 5 si hanno i seguenti rapporti:

Numero abitanti	12.132
Numero punti vendita esclusivi o equiparati	5
Abitanti /punti vendita	2.426
Numero famiglie	5.085
Numero punti vendita esclusivi o equiparati	5
Famiglie/punti vendita	1.017

### **Determinazione del punteggio ai sensi dell'art 6, c. 3, della Delib. C.R. n. VII/0549 del 10/7/02**

A partire dai dati emersi nel precedente paragrafo ed in considerazione dei parametri previsti dall'art.6, al comma 3, della Deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/0549 del 10/07/2002, si determinano i seguenti punteggi:

#### **Punti**

Per rapporto abitanti /punti vendita	0,75
Per rapporto famiglie /punti vendita	1
totale	1,75

Pertanto è possibile prevedere un incremento del 15% (0,75) dei punti vendita esistenti.

### **Valutazione dell'eventuale incremento delle vendite o di "particolari fenomeni di mobilità"**

Oltre a quanto sopra, sempre all'art.6, al comma 3, della Deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/0549 del 10/07/2002, è previsto un incremento del 5% o un'unità, in presenza di fenomeni di mobilità, o se l'incremento delle vendite annue dei quotidiani e dei periodici risponde ai seguenti valori:

- incremento delle vendite annue superiore a 2% per i quotidiani
- incremento delle vendite annue superiore a 4% per i periodici

A partire dal numero dei quotidiani e dei periodici venduti nel 2004 e nel 2005, si riscontra un decremento delle vendite in Trezzo sull'Adda.

In relazione alla mobilità, è indubbio l'altissimo flusso giornaliero lungo la direttrice ponte sull'Adda-via Brasca; tuttavia già 3 dei 5 punti di vendita esclusivi sono dislocati lungo detta direttrice.

### **Determinazione della capacità di piano e della necessità di nuovi punti esclusivi**

Considerando i punti determinati nei paragrafi precedenti e tenendo conto sia delle eventuali presenze di fenomeni di mobilità o degli incrementi delle vendite annue dei quotidiani e dei periodici, si può determinare la seguente capacità di piano:

Esistenti	5
% Di aumento	0,75
+ 1 unità ottimali	0

**DA AUTORIZZARE 0**

**NE CONSEGUE CHE PER IL BIENNIO SUCCESSIVO ALL'APPROVAZIONE DEL PRESENTE PIANO NON È AMMESSO L'INCREMENTO DEI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI**